

strittivo di quello che mi farebbe passare l'onorevole relatore.

Io credo che gli studi teorici possano essere stati, secondo i tempi e gli ordinamenti loro, più o meno estesi, ma che un qualche studio teorico sia necessario per dare valide dimostrazioni di buona pratica dell'arte dell'ingegnere.

A questo proposito aggiungerò che io aveva adoperato la parola *ingegneri* perchè quei titoli che aveva l'ingegnere Renard, rammentato dall'onorevole ministro, che ha il Checchi, rammentato dall'onorevole Cavalletto, che hanno altri, sono veri e propri titoli d'ingegnere e che abilitarono ad esercitare questa professione.

Si può disputare se gli studi fossero organizzati bene, e per quell'epoca non c'era male; ma l'accademia di belle arti non dava soltanto diplomi di disegnatori; dava certificati assai più ampi e comprensivi, per la buona ragione che nell'accademia di belle arti, nella scuola di architettura ci erano allora anche insegnamenti matematici, tanto che il professore Buonazia, che molti di loro signori conoscono, vi era professore di matematica, e vi era professore di meccanica quel Gonnella, inventore del *planimetro*, che passò colla stessa qualità nella sezione di meccanica e costruzioni dell'istituto tecnico; all'attivarsi del quale furono soppressi nell'accademia di belle arti gl'insegnamenti testè rammentati.

Dunque, o signori, forse gli studi non erano completi, ma li facevano, e chi li aveva fatti otteneva un certificato che lo abilitava all'esercizio della professione d'ingegnere; quindi ingegneri erano.

Mi premeva di dir questo perchè non mi si credesse troppo radicale su questo argomento. Io voglio molta larghezza nel valutare i titoli equivalenti ma non do tanta importanza alla pratica da chiudere completamente gli occhi e da disprezzare del tutto gli studi teorici che sono il fondamento dell'esercizio pratico della professione.

Detto questo, ci troviamo perfettamente d'accordo nello spirito di queste disposizioni transitorie, cioè che tanto quelli che hanno avuto il diploma di dottore, ma che non hanno poi fatto le pratiche, quanto quelli che hanno fatto nell'Accademia delle belle arti degli studi non corrispondenti precisamente ai programmi attuali, o a quelli della sezione di meccanica dell'istituto tecnico, quando presentino come titolo una lunga pratica fatta in opere importanti, possano essere ammessi in applicazione di questa legge come aventi titolo equivalente al grado accademico. Io per me sono contentissimo e prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro che vivamente ringrazio.

PRESIDENTE. Essendo ritirato l'emendamento dell'onorevole Peruzzi passeremo ai voti sull'articolo 46. Però mi permetto prima di osservare che dopo la correzione fatta all'articolo 45 precedente, cioè essendosi sostituito alle parole: *od altro equivalente*; le parole: *o titolo equivalente*; sarà il caso anche qui di surrogare due volte, là dove dice: *abbiano grado accademico d'ingegnere od altro equivalente*; queste altre parole: *o titolo equivalente*; per mettere in armonia l'articolo 45 con l'articolo 46.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Cavalletto.

CAVALLETTO. Prendo atto delle dichiarazioni fatte dall'onorevole ministro riguardo agli ingegneri e tecnici distinti raccomandati dall'onorevole Peruzzi, e per mia parte consento a ritirare l'aggiunta fatta dallo stesso onorevole Peruzzi.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, trova giusto che debba farsi la correzione che ho accennata?

MARCHIORI, relatore. Perfettamente, credo che ciò sia necessario per mettere in armonia quei due articoli. Volevo solo osservare all'onorevole Peruzzi, che se io ho accennato alle dichiarazioni dell'onorevole ministro e ho detto che era egli disposto ad allargare in alcuni casi specialissimi l'interpretazione dell'equivalenza, lo aveva fatto quasi in forma di esempio, per dimostrargli che i casi da lui accennati, non poteva cadere dubbio, dovevano essere contemplati dalle disposizioni di questa legge. Non ho avuto mai il pensiero che nella formazione di un corpo di ingegneri si potesse con leggerezza sorpassare alla condizione di un corso regolare di studi matematici. Questi sono base e condizione essenziale nell'arte dell'ingegnere, non potendo la pratica anche la più illuminata sostituire un corredo indispensabile di cognizioni scientifiche.

PRESIDENTE. Rileggerò l'articolo:

« Gli aiutanti del genio civile al servizio delle opere pubbliche da più di cinque anni, i quali abbiano grado accademico di ingegnere o titolo equivalente, e ne sieno giudicati meritevoli potranno essere nominati ingegneri ordinari di terza classe. Questa disposizione è applicabile agli ingegneri straordinari con diploma d'ingegnere o titolo equivalente, al servizio delle opere pubbliche da più di cinque anni, i quali coprano attualmente con lode, posti di capo sezione effettivo, sotto direttore, od altri di grado superiore od assimilabile. Tale facoltà transitoria è limitata alla metà dei posti disponibili.

« Quelli fra gli ingegneri laureati, o forniti di titolo equivalente, dipendenti dall'amministrazione dei lavori pubblici da più di due anni i quali per meriti e servizi distinti offrano le volute garanzie, potranno con decreto reale motivato essere ammessi